

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 dicembre 2022.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I di nuove sostanze psicoattive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'articolo 14 del testo unico;

Visto in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera a) e lettera d) del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I e della Tabella IV;

Tenuto conto della nota pervenuta in data 26 aprile 2022 da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la segnalazione di nuove molecole tra cui: 5-metiltiopropamina, CH-PIACA, CH-FUBIACA, CUMIL-CHSINACA, identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al punto focale italiano nel mese di marzo 2022;

Considerato che le sostanze 5-metiltiopropamina, CH-PIACA, CH-FUBIACA, sono riconducibili per struttura a molecole presenti nella Tabella I di cui al testo unico;

Tenuto conto che la sostanza CUMIL-CHSINACA, identificata per la prima volta in Europa nell'ambito di un sequestro effettuato dalla polizia ungherese a Keszthely, il 30 settembre 2021, risulta già sotto controllo in Italia negli analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide in quanto inserita nella Tabella I del testo unico, all'interno di tale categoria di sostanze, senza essere denominata specificamente;

Ritenuto necessario, in relazione ai citati sequestri, inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze CUMIL-CHSINACA per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 22 aprile 2022, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: 5-metiltiopropamina, CH-PIACA, CH-FUBIACA e della specifica indicazione della sostanza CUMIL-CHSINACA;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 12 luglio 2022, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: 5-metiltiopropamina, CH-PIACA, CH-FUBIACA e della specifica indicazione della sostanza CUMIL-CHSINACA;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e tenuto conto della necessità di agevolare le connesse attività da parte delle forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

- 5-metiltiopropamina (denominazione comune);
- 1-(5-metiltiofen-2-il) propan-2-ammina (denominazione chimica);
- alfa,5-dimetil-2-tiofenetanammina (altra denominazione);
- α,5-dimetil-2-tiofenetilammina (altra denominazione);
- CH-FUBIACA (denominazione comune);
- N-cicloesil-2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indol-3-il)acetammide (denominazione chimica);
- CH-FUBIATA (altra denominazione);
- CHX-FUBIACA (altra denominazione);
- CH-PIACA (denominazione comune);
- N-cicloesil-2-(1-pentil-1H-indol-3-il) acetammide (denominazione chimica);
- CH-PIATA (altra denominazione);
- CHX-PIACA (altra denominazione);
- CUMIL-CHSINACA (denominazione comune);
- 1-(cicloesilsulfonil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossamide (denominazione chimica);
- CUMYL-CHSINACA (altra denominazione);
- CUMIL-CICLOESANOSULFONIL-INACA (altra denominazione);

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2022

Il Ministro: SCHILLACI

22A07197



DECRETO 14 dicembre 2022.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica indicazione delle sostanze MDMA-5Br-INACA, CUMIL-INACA, CUMIL-1CI-CHSINACA.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera a) e lettera d) del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I;

Tenuto conto della nota pervenuta in data 31 maggio 2022 da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la segnalazione di nuove molecole: MDMA-5Br-INACA, CUMIL-INACA, CUMIL-1CI-CHSINACA, identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio Europeo sulle Droghe e le Tossicodipendenze (EMCDDA) al Punto Focale italiano nel mese di aprile 2022;

Tenuto conto che le citate sostanze sono state identificate per la prima volta in Europa nell'ambito di sequestri effettuati dalle forze dell'ordine e che, in particolare, la sostanza MDMA-5Br-INACA era contenuta in un reperto sequestrato dalla polizia svizzera in data 11 gennaio 2022, la sostanza CUMIL-INACA era contenuta in reperti sequestrati dalla polizia tedesca nel mese di novembre 2020 e dalla polizia ungherese nel mese di settembre 2021 e la sostanza CUMIL-1CI-CHSINACA era anch'essa presente nello stesso reperto sequestrato dalla polizia ungherese in data 30 settembre 2021;

Considerato che le sostanze MDMA-5Br-INACA, CUMIL-INACA, CUMIL-1CI-CHSINACA risultano già sotto controllo in Italia quali analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide inclusi nella Tabella I del testo unico, senza essere denominate specificamente;

Ritenuto necessario, in relazione ai citati sequestri, inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze MDMA-5Br-INACA, CUMIL-INACA, CUMIL-1CI-CHSINACA, per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 31 maggio 2022, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico della specifica indicazione delle sostanze MDMA-5Br-INACA, CUMIL-INACA, CUMIL-1CI-CHSINACA;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 13 settembre 2022, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico della specifica indicazione delle sostanze MDMA-5Br-INACA, CUMIL-INACA, CUMIL-1CI-CHSINACA;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e tenuto conto della necessità di agevolare le connesse attività da parte delle Forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

CUMIL-1CI-CHSINACA (denominazione comune);
1-(1-clorocicloesil)sulfonil-N-(1-metil-1-fenil-etil)indazol-3-carbossamide (denominazione chimica);

1-((1-clorocicloesil)sulfonil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossamide (altra denominazione);

CUMYL-1CI-CHSINACA (altra denominazione);

Cumil-CloroCicloesanSulfonil-IndazolCarbossAmide (altra denominazione);

CUMIL-INACA (denominazione comune);

N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossamide (denominazione chimica);

N-(1-metil-1-fenil-etil)-1H-indazol-3-carbossamide (altra denominazione);

CUMYL-INACA (altra denominazione);

MDMA-5Br-INACA (denominazione comune);

Metil 2-(5-bromo-1H-indazol-3-carbossamide)-3,3-dimetilbutanoato (denominazione chimica);

Metil 2-[(5-bromo-1H-indazol-3-carbonil)ammino]-3,3-dimetilbutanoato (altra denominazione);

MDMA-5-bromo-INACA (altra denominazione);

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2022

Il Ministro: SCHILLACI

22A07198

